

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RESTITUZIONE DEI FASCICOLI DI PARTE DOPO LA DEFINIZIONE DELLE CAUSE CIVILI DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

L'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, in persona del Presidente Reggente del Tribunale di Napoli, dott. Gian Piero Scoppa, e del dirigente amministrativo, dott.ssa Francesca Lojodice

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, in persona del Presidente Avv. Carmine Foreste e del Segretario delegato agli uffici dei giudici di pace Avv. Antonio Valentino

PREMESSO

- che il Giudice di Pace di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli perseguono il comune obiettivo di favorire la semplificazione, accelerazione e concentrazione dei servizi di giustizia destinati alla fruizione da parte dell'utenza;
- che, nell'ambito della collaborazione tra l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, si è individuato un modello organizzativo volto alla condivisione gestionale del servizio di restituzione dei fascicoli di parte al momento dell'archiviazione delle cause civili del Giudice di Pace di Napoli al fine di superare i problemi da tempo manifestatisi;
- che il titolare del trattamento dei dati contenuti nei fascicoli giudiziari è l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, che con il presente protocollo delega e incarica il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli di curare ed organizzare il servizio di restituzione dei fascicoli di parte, nonché quello dell'archiviazione, con modalità coerenti con la garanzia del rispetto della privacy, secondo l'attuale normativa

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1.

1. Le cancellerie delle sezioni civili del Giudice di Pace di Napoli provvedono, come già avviene da tempo, a comunicare ai difensori - unitamente all'avviso di deposito della sentenza - l'invito a provvedere al ritiro del fascicolo di parte entro i successivi 20 giorni.
2. Trascorso il termine di 20 giorni i fascicoli non ritirati saranno consegnati dalla Cancelleria in un giorno settimanale (che viene indicato nel martedì successivo al termine di cui sopra) al Consiglio dell'Ordine, il quale procederà, tramite propri addetti, al ritiro, alla custodia e alla restituzione ai diretti interessati.
3. Non verranno consegnati al Consiglio dell'Ordine i c.d. fascicoli contenenti "copie di cortesia", destinati ad essere immediatamente smaltiti.
4. Gli addetti del Consiglio dell'Ordine provvederanno a ritirare le produzioni dalle sezioni ed a consegnarle negli idonei locali individuati nell'articolo 3 avendo cura di catalogarle secondo l'ordine prescelto per renderle prontamente reperibili. La consegna dei fascicoli agli addetti del Consiglio dell'Ordine avverrà previa compilazione di elenco in duplice copia (una da



consegnare agli addetti dell'Ordine e l'altra trattenuta dall'Ufficio e sottoscritta per ricevuta dall'Ordine al momento della consegna).

Art. 2

1. Il Consiglio dell'Ordine comunicherà a tutti gli Avvocati, a mezzo pubblicazione sul sito, le modalità per la restituzione dei fascicoli come sopra concordata con l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, invitando tutti gli Avvocati a provvedere al ritiro presso la Cancelleria nel termine indicato.
2. Il Consiglio comunicherà anche a tutti gli avvocati che - in mancanza di ritiro direttamente presso la Cancelleria - i fascicoli verranno custoditi dal Consiglio dell'Ordine in appositi locali, indicati all'articolo seguente, e che potranno ottenerne la restituzione entro i termini di legge previsti per lo scarto.

Art. 3

Il Presidente del Tribunale di Napoli, quale Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati danno atto che sono individuati idonei locali per la gestione del servizio individuati al primo piano stanza n. 102 (ex Ufficio sentenze).

Art.4

Il Coa di Napoli, a fronte di eventuali rischi di infortunio derivante dalla predetta attività, si impegna ad assicurare a propria cura e spese il personale esterno impiegato nell'attività presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli.

Art.5

Resta inteso che il personale esterno non potrà essere adibito ad attività implicanti valutazioni di merito e scelte operative di competenza del personale giudiziario.

Art.6

Il personale esterno, in possesso delle qualità morali e di condotta asseverate dalla mancanza di precedenti penali e di condanna, durante il periodo in cui presterà la propria attività, sarà tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza, di rispetto, di decoro e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisite durante la collaborazione.

In ogni caso, il personale esterno impiegato si impegnerà, per iscritto, a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso l'Ufficio, nonché degli atti e documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

Sarà cura ed onere della Dirigenza dell'Ufficio accertare eventuali violazioni o negligenze, segnalandole al Consiglio dell'Ordine e al Presidente del Tribunale.

Art.7

L'attività di cui alla presente convenzione non implica la costituzione di rapporto di lavoro nè subordinato, nè autonomo e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della Giustizia. Il

Presidente del Tribunale di Napoli partecipa al presente atto al fine di esprimere il consenso a che venga svolta la citata attività presso gli Uffici del Giudice di Pace di Napoli alle condizioni sopra esposte.

Art.8

La durata della presente convenzione è di anni uno a partire dalla sottoscrizione e potrà eventualmente essere rinnovata, solo per iscritto, previa sottoscrizione di ulteriore protocollo.

Art. 9

L'Ordine degli Avvocati si impegna a dare le opportune disposizioni affinché il personale incaricato dall'Ordine sia tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di privacy e in particolare a:

a) garantire la massima riservatezza e il rispetto della normativa speciale sulla "privacy" in merito alle informazioni acquisite e alle attività svolte presso il Giudice di Pace.

b) eseguire le disposizioni assegnate dai Responsabili dell'attuazione del protocollo.


Art. 10

Per la corretta esecuzione di quanto stabilito con il presente protocollo d'intesa, le parti designano il Dirigente amministrativo unitamente ai Responsabili delle Cancellerie dell'Ufficio Giudiziario interessato.

Napoli, 03 marzo 2026

Il Presidente del Tribunale di Napoli

Dr. Gian Piero Scoppa



Il Dirigente Amministrativo dell'Ufficio

del Giudice di Pace di Napoli


Dr.ssa Francesca Lojodice

Francesca Lojodice

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Napoli

Avv. Carmine Foreste



Il Segretario del Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Napoli

Avv. Antonio Valentini

